

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA****Proposta di legge****Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”.**

Con Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) sono state approvate modifiche alla parte IV del d.lgs. 152/2006 al fine di recepire le disposizioni delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852.

Tra le modifiche approvate il d.lgs. 116/2020, modificando gli articoli 183 e 184 del d.lgs. 152/2006, è intervenuto sulla definizione e classificazione dei rifiuti cancellando la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Al loro posto, tra i rifiuti urbani, vengono inseriti i cosiddetti “rifiuti simili” per natura e composizione ai rifiuti domestici prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006 come modificato. Di fatto vengono meno i decreti di assimilazione di competenza comunale e i rifiuti sono definiti “simili” agli urbani ex lege.

Sulla base del nuovo quadro normativo come sopra delineato e con riferimento alla nuova classificazione introdotta, il dlgs 116/2020 è inoltre intervenuto:

- con l'articolo 1, comma 24, lettera c) inserendo all'articolo 198, il comma 2 bis del d.lgs 152/2006, la previsione che *“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.”*

- con l'articolo 3, comma 12 sostituendo il comma 10 dell'articolo 238 del d.lgs 152/2006, chiarendo che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (secondo appunto la nuova definizione), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero (mediante l'attestazione dell'operatore scelto) *“sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ”* e che *“le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”*

Ciò premesso, le disposizioni suddette (entrate in vigore il 1 gennaio 2021) non chiariscono le modalità, i contenuti, i destinatari e le tempistiche delle comunicazioni per la trasmissione dell'attestazione di avvio a recupero, dei dati ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclaggio e della comunicazione da parte delle utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio stesso (almeno 5 anni come previsto dall'art 238 comma 10 del dlgs 152/2006 sopraccitato).

Si rende quindi necessario, con la proposta di legge regionale, disciplinare tali fattispecie al fine di chiarire le modalità, destinatari e tempistiche delle comunicazioni suddette, tenendo conto del sistema di governance regionale in materia di gestione dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali.

Si segnala, in particolare, che il comune è tenuto a rendicontare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata all'Agenzia Regionale Recupero Risorse spa (ARRR spa), mediante l'applicativo WEB "Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" (ORSO) di cui alla deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio 2017, n. 7, già utilizzato dai comuni e ARRR spa, entro il termine di cui all'articolo 30, comma 2 della lr 25/1998.

La proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.